



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali*

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



VISTO in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda della sig.ra FERNANDEZ INDULSKY Azul Trinidad, cittadina italiana, diretta a chiedere il riconoscimento del titolo di studio universitario denominato "Bachelor Of Engineering in Electrical & Sustainable Energy" (laurea di ingegneria in energia elettrica e sostenibile) conseguita nell'anno 2011 in Australia presso "The University of Adelaide", università statale, per il riconoscimento in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, **lett. a** (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere), del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;

CONSIDERATO che nella Dichiarazione Consolare il Consolato d'Italia in Adelaide non ha fornito informazioni né sul valore professionale del titolo succitato né sulla regolamentazione dell'attività di installazione dei riferiti impianti vigente in Australia;

CONSIDERATO che la richiedente non ha certificato esperienza lavorativa in Australia nel settore che vuole esercitare in Italia, prestata né come lavoratrice autonoma né come lavoratrice subordinata;

CONSIDERATO altresì che la richiedente non ha trasmesso né idonea documentazione inerente la formazione professionale acquisita in Francia relativa al titolo di qualifica denominato "Titre professionnel n. 2018740197" rilasciato in data 03/04/2018 dal Ministère du travail, né prova di esperienza lavorativa maturata in Francia nel settore di installazione impianti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere), del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;

CONSIDERATO pertanto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 18-21 e 28 del decreto legislativo in premessa per il riconoscimento professionale;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0118589 del 20 maggio 2019, ha comunicato alla richiedente, a norma degli artt. 2



comma 1 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per le succitate motivazioni;

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. L'istanza di riconoscimento dei titoli di formazione e qualifica di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere), del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 avanzata dal savanzata dalla sig. ra Fernandez Indulsly Azul Trinidad, cittadina italiana, nata in Arenales, Argentina, in data 26 gennaio 1990, è **respinta** in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 30 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)